



STATUTO

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS

Articolo 1

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97 s.m.i., un'Associazione non lucrativa di attività sociale denominata: **Associazione Mamre Onlus.**

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Torino, strada Maddalene 366, e con deliberazioni dell'assemblea potranno essere istituite altre sedi o delegazioni in Italia.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili.

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità a favore delle persone migranti:

- sostegno psicologico, psicoterapia, consultazioni etnopsichiatriche, mediazione culturale, prevenzione e cura del disagio psichico e sociale delle persone;
- inserimento sociale delle persone e/o famiglie straniere appartenenti a diverse etnie;
- aiuto alle famiglie in difficoltà nel processo di ricongiungimento, alle persone vittime di violenza e ridotte in schiavitù e sfruttamento e alle persone con devianze sociali;
- lavoro nelle Istituzioni Scolastiche per l'inserimento dei minori stranieri e italiani, consulenze agli insegnanti e mediazione tra famiglie e insegnanti;
- lavoro con richiedenti asilo e rifugiati;
- attività di formazione, organizzazione di eventi culturali e campagne di sensibilizzazione su tematiche relative alle finalità dell'Associazione;



- produzione di materiale didattico, divulgativo, pubblicazioni, testi e filmati;
- collaborazione con gruppi od enti che perseguono i medesimi obiettivi dell'Associazione, anche all'estero;
- sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove forme ed attività di servizio in risposta ai bisogni emergenti.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali al raggiungimento dello scopo e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può convenzionarsi con gli enti locali, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Pro Loco e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale.

Il tutto in ottemperanza al D.Lgs. 460/97 s.m.i. nonché alle norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Associazione svolge la propria attività sul territorio nazionale.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo la facoltà di recesso degli associati da esercitarsi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da contributi e sponsorizzazioni derivanti da Enti pubblici - nazionali ed internazionali - e



privati;

- c) introiti provenienti da pubbliche manifestazioni;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci e di terzi;
- e) sovvenzioni dell'Unione Europea, statali, regionali provinciali, delle autonomie locali e comunitarie;
- f) corrispettivi per studi e servizi;
- g) dalle quote associative;
- h) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- i) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere i candidati alle cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Articolo 7

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed le deliberazioni degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) corrispondere le quote associative.

Articolo 8

Possono essere soci tutti coloro, persone, fisiche e/o giuridiche, associazioni o enti che



condividono gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di ammissione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e osservarne statuto e regolamenti, verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e che verseranno all'atto dell'adesione, la quota di adesione all'Associazione che verrà annualmente stabilita in conformità all'Articolo 12 dello Statuto.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio dell'associando e codice fiscale.

Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati, coloro i quali abbiano riportato condanne penali nonché tutti coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso di cui sopra.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per le materie di competenza della stessa nonché per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e ciò allo scopo di garantire l'uniformità del rapporto associativo e l'effettività dello stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed alla quota annuale stabilita dall'Assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed alle quote annuali.

I versamenti al fondo associativo possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota di adesione e la quota annuale, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.



Articolo 9

Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;
- c) decadenza a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Assemblea, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

Il recesso degli associati deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima. La decadenza è automatica.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su relazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore Unico

Articolo 11

Funzionamento dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non



abbiano ricevuto provvedimenti di esclusione o di decadenza.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato. Ciascun associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci ed ai componenti il Consiglio Direttivo all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, almeno quindici giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o posta elettronica spediti almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno



i tre quarti dei soci.

Le delibere validamente adottate sono vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- b) l'individuazione dell'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento dell'Associazione;
- c) se ritenuto opportuno la nomina del Revisore Contabile, scelto tra persone dotate di adeguata professionalità e, comunque, aventi i requisiti di legge;
- d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo ed accompagnati dalle relazioni del Revisore, se istituito;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- f) lo scioglimento dell'Associazione;
- g) la determinazione della quota di adesione, della quota annuale, i tempi e le modalità di versamento.

Articolo 13

Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea, scelti tra gli associati. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, elegge al proprio interno, con deliberazioni prese a maggioranza, il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, può eleggere al proprio interno, con deliberazioni prese a maggioranza, il Segretario e il Tesoriere.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, così come il Presidente ed il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea dei soci, e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; la convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore se istituito, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri che lo compongono. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spettano, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, tutti i poteri per il raggiungimento dello scopo sociale, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci.

Articolo 14

Il Presidente.



Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento nel limite di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Segretario.

Il Segretario, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario, qualora nominato, cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro Associati, il cui aggiornamento altrimenti è a cura del Presidente.

Articolo 16

Tesoriere.

Il Tesoriere, qualora sia nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 17

Revisore Unico

Il Revisore Unico, se istituito, scelto, non necessariamente tra i soci, dall'Assemblea degli associati tra persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di legge. Il



funzionamento e i compiti del Revisore Unico sono quelli stabiliti dalla legge.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato

Articolo 18

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

Articolo 19

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme statutarie valgono quelle di legge in materia.